

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

91/627/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 1991, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico . . .** 1

Accordo quadro di Cooperazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico 2

- ★ **Informazione riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico** 16

91/628/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE** 17

91/629/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli** 28

91/630/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini** 33

91/631/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 settembre 1991, relativa alla conclusione di un protocollo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), da una parte, e la Repubblica ungherese, dall'altra** 39

Protocollo riguardante il commercio e la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro 40

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 1991

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico

(91/627/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che è opportuno che la Comunità approvi, per realizzare i propri obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne, l'accordo quadro di cooperazione negoziato con gli Stati Uniti del Messico,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e gli Stati

Uniti del Messico. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 43 dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita all'articolo 39 dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. KOK

⁽¹⁾ GU n. C 91 del 9. 4. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 267 del 14. 10. 1991.

⁽³⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE**tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

da una parte, e

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO,

dall'altra,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia che uniscono gli Stati Uniti del Messico e gli Stati membri della Comunità economica europea;**CONSAPEVOLI** del desiderio comune degli Stati Uniti del Messico, in appresso denominati «Messico», e della Comunità economica europea, in appresso denominata «Comunità», di ampliare e diversificare i loro scambi commerciali, nonché di incrementare la loro cooperazione commerciale, economica, scientifico-tecnica e finanziaria;**CONSIDERANDO** che il principale beneficiario della cooperazione è l'uomo, e che pertanto si deve promuovere il rispetto dei suoi diritti;**RITENENDO** che l'evoluzione delle parti e delle loro relazioni ha oltrepassato il contenuto dell'accordo di cooperazione concluso nel 1975;**RICONOSCENDO** le implicazioni favorevoli del processo di riforma e di modernizzazione economica del Messico per le relazioni economiche e commerciali tra le parti;**RALLEGRANDOSI** che il dialogo tra il Gruppo di Rio e la Comunità ed i suoi Stati membri sia stato istituzionalizzato con la dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990;**DICHIARANDO** che il presente accordo si prefigge principalmente il consolidamento, l'approfondimento e la diversificazione delle relazioni tra le parti, con reciproco vantaggio;**TENENDO CONTO** delle differenze constatate tra i livelli di sviluppo economico delle parti;**DESIDEROSI** di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche internazionali;**CONSAPEVOLI** di quanto sia importante consolidare il mercato unico europeo nel contesto mondiale;**RICONOSCENDO** che la Comunità e gli Stati membri attribuiscono grande importanza all'espansione degli scambi e della cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento delle loro economie;**CONVINTI** dell'importanza che rivestono le norme e i principi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) per un commercio internazionale aperto e in continua espansione, e ribadendo i loro impegni nel quadro di tale accordo;**CONSIDERANDO** l'importanza che entrambe le parti attribuiscono alla tutela dell'ambiente e decise a raddoppiare gli sforzi per integrarla pienamente in tutte le politiche di sviluppo, tenendo conto dei suoi aspetti globali e locali;**CONSAPEVOLI** di quanto sia importante far partecipare alla cooperazione le persone e le entità direttamente interessate, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano;**HANNO DECISO** di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:**

Jacques F. POOS

ministro degli Affari esteri del Gran Ducato del Lussemburgo,

presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee;

Abel MATUTES,

membro della Commissione delle Comunità europee;

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO:

Fernando SOLANA MORALES,

ministro degli Affari esteri degli Stati Uniti del Messico;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le parti si impegnano a imprimere un nuovo impulso alle loro relazioni. A tale scopo, esse promuoveranno in particolare lo sviluppo della cooperazione in materia di scambi commerciali, investimenti, finanze e tecnologia, tenendo conto della particolare situazione del Messico quale paese in via di sviluppo.

CAPITOLO I

Cooperazione economica

Articolo 2

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei loro obiettivi economici a medio e lungo termine, le parti contraenti si impegnano ad instaurare la più vasta cooperazione economica possibile. Tale cooperazione è intesa in particolare a:

- a) rafforzare e diversificare, in linea generale, i loro vincoli economici;
- b) contribuire a sviluppare le loro economie su basi durature e a migliorare i rispettivi livelli di vita;
- c) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati;
- d) incoraggiare i flussi di investimenti e l'apporto tecnologico;
- e) incentivare la cooperazione tra operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese;
- f) creare condizioni favorevoli allo sviluppo del mercato occupazionale;
- g) tutelare e migliorare l'ambiente;
- h) promuovere le misure favorevoli allo sviluppo rurale;
- i) promuovere il progresso scientifico e tecnico.

2. A tale scopo, tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive capacità, le parti contraenti determineranno di comune accordo i settori della loro cooperazione economica, senza escluderne nessuno a priori. In particolare, questa cooperazione avrà luogo nei settori seguenti:

- a) industria,

- b) proprietà intellettuale, comprese quella industriale, norme e standard di qualità,
- c) trasferimento di tecnologia,
- d) agroindustria,
- e) piscicoltura e pesca,
- f) pianificazione energetica e impiego razionale dell'energia,
- g) tutela dell'ambiente,
- h) gestione delle risorse naturali,
- i) servizi, compresi quelli finanziari, turismo, trasporti, telecomunicazioni, informatica,
- j) scambi di informazioni sulle questioni monetarie.

3. Per realizzare gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti, conformemente alle rispettive legislazioni, cercheranno di promuovere, tra l'altro:

- a) l'intensificazione dei contatti organizzando, in particolare, conferenze, seminari, missioni commerciali e industriali, settimane commerciali, fiere a carattere generale e settoriale e missioni esplorative per aumentare i flussi di scambi e di investimenti;
- b) la partecipazione comune di imprese originarie della Comunità alle fiere ed esposizioni in Messico e viceversa;
- c) l'assistenza tecnica, soprattutto inviando esperti e realizzando studi specifici;
- d) la creazione di joint ventures;
- e) la cooperazione tra istituzioni finanziarie;
- f) gli scambi di informazioni pertinenti, e in particolare l'accesso alle banche dati esistenti o da creare;
- g) la costituzione di reti di operatori economici, soprattutto nel settore industriale.

Cooperazione tra istituzioni finanziarie

Articolo 3

Le parti contraenti promuoveranno, a seconda delle rispettive necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e

legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie attraverso azioni tali da favorire:

- gli scambi di informazioni e di esperienze nei settori di reciproco interesse, anche tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e gruppi di lavoro;
- gli scambi di esperti;
- l'assistenza tecnica;
- gli scambi di informazioni in materia statistica e metodologica.

Articolo 4

Visti gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti cercheranno di promuovere, conformemente alle rispettive legislazioni, la conclusione di accordi tra gli Stati membri della Comunità e il Messico in materia di doppia imposizione, nonché di favorire gli scambi di informazioni in materia.

Cooperazione industriale

Articolo 5

Le parti contraenti promuoveranno l'espansione e la diversificazione della base produttiva del Messico nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese e favorendo gli interventi volti ad agevolarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati ed alle tecnologie appropriate, nonché le iniziative di imprese comuni finalizzate alla commercializzazione sui rispettivi mercati e su quelli dei paesi terzi.

A tale riguardo, nei limiti delle rispettive competenze, le parti promuoveranno i progetti e le azioni che favoriscono la cooperazione tra imprese quali: joint ventures, subappalto, trasferimenti di tecnologia, licenze, ricerca applicata e franchigie.

Investimenti

Articolo 6

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo, le parti contraenti decidono di favorire, per quanto possibile, le misure atte a creare e mantenere un clima favorevole, prevedibile e stabile per gli investimenti. Le parti contraenti ribadiscono la necessità di un'intensa partecipazione degli investitori privati di ciascuna di esse allo sviluppo dell'altra, al fine di incrementare la reciproca interazione economica. In tale contesto, entro i limiti delle rispettive competenze e conformemente alle rispettive leggi, regolamenti e politiche, le parti si impegnano ad esaminare la possibilità di avviare azioni e meccanismi tali da migliorare il clima per gli investimenti secondo gli orientamenti del paragrafo 38 della

dichiarazione di Roma sulle relazioni tra la Comunità economica europea ed i suoi Stati membri e i paesi del Gruppo di Rio, come nel caso degli accordi volti ad evitare la doppia imposizione.

Le parti contraenti cercheranno di moltiplicare i meccanismi e le azioni di promozione degli investimenti, al fine di individuare nuove opportunità, favorirne la realizzazione e cooperare con le attività promozionali, compresi i seminari, le esposizioni e le missioni industriali, nonché di formare gli operatori economici per incentivare i progetti di investimento.

Articolo 7

Nell'ambito delle rispettive competenze, politiche e possibilità, le parti contraenti forniranno il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione di coinvestimenti di reciproco interesse, in particolare tra le piccole e medie imprese di ciascuna di esse.

Sviluppo tecnologico e proprietà intellettuale

Articolo 8

Ai fini di una collaborazione efficace tra le imprese del Messico e della Comunità per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia, le licenze in materia di proprietà intellettuale, compresa quella industriale, i coinvestimenti e i finanziamenti mediante capitali di rischio, le parti decidono di:

- individuare i rami o settori industriali in cui si concentrerà la cooperazione, nonché i meccanismi in grado di promuovere la cooperazione industriale privilegiando l'aspetto tecnologico;
- collaborare per favorire la mobilitazione di risorse finanziarie a sostegno di progetti comuni di imprese messicane e comunitarie, i quali si prefiggano l'applicazione industriale di nuove conoscenze tecnologiche;
- favorire la formazione di personale qualificato nei settori della ricerca tecnologica;
- promuovere l'innovazione mediante gli scambi di informazioni sui programmi attuati da ciascuna parte, i regolari scambi di esperienze nella gestione dei programmi istituiti a tale scopo e i soggiorni di funzionari di entrambe le parti incaricati di promuovere l'innovazione in istituzioni messicane e comunitarie.

Articolo 9

Nell'ambito delle rispettive leggi, regolamenti e politiche, le parti contraenti si impegnano a garantire una protezione adeguata ed effettiva nonché il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti commerciali e

industriali, i diritti d'autore e le denominazioni d'origine. Le parti contraenti, inoltre, decidono di promuovere la conclusione di accordi in questi settori e di agevolare, per quanto possibile, l'accesso alle banche e alle basi di dati.

Cooperazione in materia di norme

Articolo 10

Fatti salvi i rispettivi obblighi internazionali, le parti contraenti prenderanno, entro i limiti delle loro competenze e in conformità delle rispettive legislazioni, misure volte a ridurre le differenze a livello di metrologia, normalizzazione e certificazione, promuovendo l'uso di norme e sistemi di certificazione compatibili. A tal fine, esse favoriranno soprattutto:

- in contratti tra esperti per agevolare gli scambi di informazioni e gli studi in materia di metrologia, normalizzazione, controllo, promozione e certificazione della qualità;
- gli scambi e i contatti tra organismi e istituti specializzati in queste materie;
- le azioni intese al reciproco riconoscimento dei sistemi di valutazione e certificazione della qualità e l'equivalenza delle norme nei settori disciplinati;
- gli scambi di informazioni e i contatti su argomenti di interesse comune, specialmente per quanto riguarda i requisiti sanitari, ecologici, di sicurezza e di informazione commerciale nonché i requisiti tecnici in materia di norme, certificazione della qualità e pratiche connesse al commercio intracomunitario;
- l'assistenza tecnica in materia di metrologia e taratura dei campioni, nonché i programmi volti a promuovere la qualità;
- le consultazioni intese a garantire che le norme non costituiscano un inutile ostacolo al commercio.

CAPITOLO II

Cooperazione commerciale

Articolo 11

Nello loro relazioni commerciali, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Le parti ribadiscono inoltre la loro volontà di effettuare gli scambi commerciali conformemente a detto accordo.

Sviluppo degli scambi

Articolo 12

Le parti contraenti manifestano l'intenzione di intensificare le loro relazioni commerciali e si impegnano, conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche in vigore, a promuovere l'espansione e la diversificazione del commercio bilaterale.

A tale scopo, esse si impegnano a scambiarsi informazioni per quanto possibile dettagliate.

Articolo 13

Le parti contraenti decidono di promuovere gli scambi di informazioni e le consultazioni in materia di tariffe, requisiti sanitari e tecnici, legislazioni e pratiche connesse al commercio, nonché sui dazi antidumping e compensativi eventualmente applicabili.

Articolo 14

Fatti salvi i loro diritti e obblighi nell'ambito del GATT, le parti contraenti si impegnano a consultarsi su qualsiasi eventuale controversia in materia commerciale.

Le consultazioni hanno luogo al più presto, su richiesta di una parte. La parte contraente che le ha richieste fornisce all'altra tutte le informazioni necessarie per un'analisi approfondita della situazione.

Con le consultazioni si cerca di risolvere il più rapidamente possibile la controversia commerciale.

Articolo 15

Qualora, nell'ambito degli scambi commerciali tra le parti contraenti, vengano presentate denunce in materia di dumping o di sovvenzioni le quali richiedano un'inchiesta da parte delle autorità competenti, ogni parte contraente si impegna ad esaminare le richieste presentate al riguardo dall'altra parte.

Su richiesta delle parti interessate, le competenti autorità delle parti contraenti le informano dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si adotterà una soluzione. Tali informazioni vengono fornite prima di giungere a conclusioni definitive in merito all'inchiesta e con un anticipo sufficiente affinché le parti coinvolte possano tutelare i propri interessi.

Prima di applicare dazi antidumping e compensativi definitivi, le parti contraenti fanno quanto possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

Articolo 16

Le parti contraenti decidono di favorire i contatti e la cooperazione tra i loro operatori economici e le loro

istituzioni al fine di realizzare progetti concreti di cooperazione economica i quali possano contribuire a sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali.

Le parti riconoscono il ruolo fondamentale svolto dagli organismi aziendali, quali il consiglio aziendale Messico-Comunità europea, nel presentare proposte volte a diversificare e ad approfondire la relazione bilaterale e ribadiscono la loro intenzione di sostenere l'attività di questi organismi.

Articolo 17

1. Ai fini di una cooperazione commerciale più dinamica, le parti contraenti si impegnano, tra l'altro, a:

- promuovere gli incontri, gli scambi e i contatti tra dirigenti d'azienda di entrambe le parti, al fine di individuare i prodotti che possono essere commercializzati sul mercato dell'altra parte contraente;
- agevolare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, anche nei settori della formazione professionale, lo snellimento delle procedure e l'individuazione delle infrazioni alle normative doganali;
- incentivare e sostenere le attività di promozione commerciale quali i seminari, i convegni, le fiere e le esposizioni commerciali e industriali, le missioni commerciali, le visite reciproche, le settimane commerciali ed altre manifestazioni;
- sostenere le rispettive organizzazioni e imprese affinché realizzino operazioni reciprocamente vantaggiose.

2. Quando lo decidono le competenti autorità di entrambe le parti, la Comunità può finanziare alcune attività di promozione commerciale di cui al presente articolo, compresi gli studi di mercato per i prodotti che interessano il Messico.

Importazione temporanea di merci

Articolo 18

Le parti contraenti si impegnano a tener conto dell'esonero dai dazi e delle imposte all'importazione temporanea sul loro territorio di merci oggetto di convenzioni internazionali in materia.

CAPITOLO III

Cooperazione scientifica e tecnica

Articolo 19

Tenendo conto dell'interesse reciproco e degli obiettivi delle loro politiche scientifiche, le parti contraenti si impegnano a

promuovere una cooperazione scientifica e tecnica volta a favorire, tra l'altro, gli scambi di scienziati tra il Messico e gli Stati membri della Comunità, in modo da creare legami permanenti tra le due comunità scientifiche, migliorare la capacità di ricerca, promuovere l'innovazione tecnologica e i trasferimenti di tecnologia e favorire le associazioni tra centri di ricerca.

Articolo 20

Per intensificare la cooperazione scientifica e tecnica, le parti decidono di individuare di concerto i settori di reciproco interesse, privilegiando tra l'altro, i seguenti punti: miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, ambiente e tutela delle risorse naturali, biotecnologia applicata alla medicina e all'agricoltura e nuovi materiali.

Articolo 21

Al fine di realizzare gli obiettivi fissati, le parti contraenti favoriranno e promuoveranno, oltre ad altre attività, la formazione ad alto livello, la realizzazione di progetti comuni di ricerca, gli scambi di informazioni scientifiche mediante l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro, congressi e riunioni di lavoro tra le comunità scientifiche di entrambe le parti. Tali iniziative potranno essere realizzate tra istituzioni, organismi e imprese a carattere pubblico o privato.

Articolo 22

La cooperazione per i progetti ad alta tecnologia preciserà, in particolare, le modalità e gli strumenti di ciascuna azione, nonché gli obiettivi, il contenuto scientifico e tecnico e le disposizioni relative alla mobilità del personale tecnico e alla partecipazione di rappresentanti di entrambe le parti.

Le parti contraenti si impegnano a definire procedure adeguate per garantire la partecipazione più ampia possibile dei rispettivi scienziati e centri di ricerca ad attività comuni di cooperazione.

CAPITOLO IV

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

Cooperazione nei settori agricolo e rurale

Articolo 23

Le parti contraenti avviano una cooperazione nei settori agricolo, forestale e agroindustriale.

1. Al tal fine, esse esaminano, con spirito di cooperazione e buona volontà e tenendo conto delle rispettive legislazioni in materia:

- a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli, forestali e agroindustriali;
- b) le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali, nonché le loro conseguenze, per evitare che interferiscano con gli scambi commerciali.

2. Inoltre, le parti contraenti cercheranno di attuare iniziative volte a favorire la cooperazione per quanto riguarda:

- a) lo sviluppo del settore agricolo messicano in generale;
- b) la tutela e lo sviluppo delle risorse forestali, in particolare le foreste tropicali;
- c) l'ambiente agricolo e rurale;
- d) la formazione scientifica e la tecnologia agricola;
- e) la ricerca agronomica;
- f) i contatti tra produttori agricoli di entrambe le parti onde agevolare le operazioni commerciali e gli investimenti;
- g) le statistiche agricole.

Cooperazione nel settore della pesca

Articolo 24

Le parti contraenti riconoscono la necessità di ravvicinare i propri interessi nel settore della pesca; a tal fine cercano di intensificare e sviluppare la cooperazione nel settore mediante l'elaborazione e l'esecuzione di programmi specifici che ne comprendano gli aspetti economici, commerciali, scientifici e tecnici. Parimenti, esse promuovono la partecipazione comune dei loro settori privati allo sviluppo della pesca.

L'avvio di programmi specifici di cooperazione nell'ambito del presente accordo non preclude la possibilità di concordare altri meccanismi in materia di pesca.

Cooperazione nel settore minerario

Articolo 25

Le parti contraenti decidono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, soprattutto mediante azioni volte a:

- promuovere la partecipazione delle imprese degli Stati membri della Comunità alla prospezione, alla coltivazione ed agli utili dei giacimenti minerari messicani, conformemente alla legislazione vigente in Messico;

- sviluppare attività che favoriscano la piccola e media industria mineraria;

- scambiarsi esperienze e tecnologie in merito alla prospezione ed alla coltivazione delle miniere, nonché ricerche comuni per promuovere le possibilità di sviluppo tecnologico.

Cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

Articolo 26

Le parti contraenti constatano che le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni costituiscono uno dei settori fondamentali della società moderna e rivestono un'importanza capitale per il suo sviluppo economico e sociale.

Esse si dichiarano disposte a favorire la cooperazione nei settori di interesse comune, soprattutto per quanto riguarda:

- la normalizzazione, le prove di conformità e la certificazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- le telecomunicazioni terrestri e spaziali, ad esempio: reti di trasporto, satelliti, fibre ottiche, ISDN, trasmissione di dati, sistemi di telefonia rurale e telefonia mobile;
- l'elettronica e la microelettronica;
- l'informazione e l'automazione;
- la televisione ad alta definizione;
- la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in materia di informazione e di telecomunicazioni.

La cooperazione avverrà, in particolare, mediante:

- la collaborazione tra esperti;
- le perizie, gli studi e gli scambi di informazioni;
- la formazione di personale scientifico e tecnico;
- l'elaborazione e l'esecuzione di progetti reciprocamente vantaggiosi;
- la promozione degli investimenti e dei coinvestimenti;
- la promozione di progetti comuni di ricerca e sviluppo e la creazione di reti d'informazione e di banche dati tra università, centri di ricerca, laboratori di prova, imprese e operatori di reti pubbliche o private della Comunità e del Messico.

Le parti decidono di favorire la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo spaziale, nonché di nuove generazioni di satelliti messicani e di satelliti sperimentali ad orbita bassa.

Le parti definiranno i meccanismi necessari per avviare tale cooperazione.

Si privilegeranno gli scambi di informazioni e le consultazioni al fine di favorire gli investimenti.

Cooperazione in materia di trasporti

Articolo 27

1. Riconoscendo l'importanza dei trasporti per lo sviluppo economico e l'intensificazione degli scambi commerciali, le parti contraenti adotteranno le misure necessarie per sviluppare la cooperazione in questo settore.

2. Per quanto riguarda i trasporti aerei, statali e ferroviari, nonché le relative infrastrutture, la cooperazione si baserà principalmente:

- a) sugli scambi di informazioni in merito alle rispettive politiche e alle questioni di reciproco interesse;
- b) sui programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;
- c) sull'assistenza tecnica, particolarmente per i programmi di modernizzazione delle infrastrutture, di rinnovamento del materiale mobile e di introduzione di tecnologie combinate e plurimodali.

Cooperazione nel settore della pubblica sanità

Articolo 28

Le parti contraenti decidono di cooperare nel settore della pubblica sanità, al fine di migliorare il tenore e le condizioni di vita, specialmente per le fasce più sfavorite della popolazione. A tale scopo, le parti si impegnano ad incentivare la ricerca comune, i trasferimenti di tecnologia, gli scambi di esperienze e l'assistenza tecnica, attuando in particolare misure connesse:

- alla gestione e amministrazione dei servizi competenti;
- all'organizzazione di incontri scientifici e agli scambi di esperti;
- all'elaborazione di programmi di formazione professionale;
- ai programmi e progetti volti a migliorare le condizioni sanitarie e sociali in ambiente urbano e rurale.

Cooperazione in materia di lotta contro la droga

Articolo 29

1. Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche in vigore, a coordinare ed intensificare le loro iniziative volte a prevenire e a ridurre la produzione, il traffico illecito e il consumo di droga.

2. La cooperazione comprenderà, tra l'altro:

- progetti di formazione, istruzione, cura e reinserimento dei tossicomani, compresa la loro reintegrazione nella vita attiva e sociale;
- programmi e progetti di ricerca;
- misure che offrano opportunità economiche alternative;
- scambi di qualsiasi informazione pertinente, comprese le misure relative al riciclaggio del denaro.

3. Potranno partecipare al finanziamento delle summenzionate iniziative le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni nazionali, regionali e internazionali, in collaborazione con il governo del Messico e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

Cooperazione in materia di energia

Articolo 30

Le parti contraenti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e si mostrano disposte a rafforzare la cooperazione per quanto riguarda il risparmio e l'utilizzazione razionale dell'energia. La cooperazione comprenderà, tra l'altro, la valutazione del potenziale energetico sfruttabile delle risorse alternative e l'applicazione di tecnologie volte a risparmiare energia nei procedimenti industriali.

Per raggiungere tali obiettivi, le parti decidono di promuovere:

- la realizzazione di studi e ricerche comuni;
- i contatti tra responsabili della pianificazione energetica;
- l'esecuzione di programmi e progetti in materia.

Cooperazione nel settore dell'ambiente

Articolo 31

1. Le parti contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione in materia di tutela e miglioramento ambientale, onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione delle acque, del suolo e dell'aria, dall'erosione, dalla desertificazione, dal disboscamento, dall'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e dalla concentrazione urbana, mirando nel contempo ad una conservazione produttiva della flora e della fauna silvestri e acquatiche.

2. A tal fine, le parti contraenti cercheranno di realizzare in cooperazione azioni nel settore ambientale volte soprattutto a:

- a) creare e potenziare strutture ambientali pubbliche e private;

- b) perfezionare le legislazioni, le norme e gli standard;
 - c) favorire la ricerca, la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - d) eseguire studi e progetti e fornire assistenza tecnica;
 - e) organizzare incontri, seminari, gruppi di lavoro, conferenze, visite di funzionari, di esperti, di tecnici, di dirigenti d'azienda e di altre persone che operino nel settore dell'ambiente;
 - f) scambiare informazioni ed esperienze sui grandi temi ambientali a carattere globale;
 - g) eseguire programmi e progetti comuni per lo studio e la ricerca sulle calamità e sulla loro prevenzione.
- c) organizzazione di seminari, convegni e conferenze;
 - d) assistenza tecnica per l'amministrazione dei servizi sociali;
 - e) l'attività delle organizzazioni non governative per completare gli interventi pubblici in materia.

3. Le parti convengono di intensificare la cooperazione relativa a tutti gli aspetti delle risorse idriche, comprese la meteorologia e la climatologia, la ricerca e l'elaborazione di tecnologie e la gestione, l'utilizzazione e la conservazione delle risorse idriche stesse.

Cooperazione in materia di turismo

Articolo 32

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti promuovono lo sviluppo della cooperazione turistica mediante azioni specifiche tra cui, in particolare:

- gli scambi di funzionari ed esperti in materia di turismo, nonché di informazioni e statistiche turistiche, e il trasferimento tecnologico;
- le attività volte a promuovere il flusso dei turisti;
- il sostegno alle azioni di formazione, in particolare per il funzionamento e la gestione degli alberghi;
- la partecipazione comune a fiere ed esposizioni destinate ad incrementare i flussi turistici.

Cooperazione in materia sociale e di pianificazione per lo sviluppo

Articolo 33

1. La Comunità accetta di sostenere azioni volte ad intensificare la cooperazione in materia di pianificazione economica e sociale, soprattutto per quanto concerne gli scambi di informazioni e conoscenze sulla metodologia, l'elaborazione e l'esecuzione di programmi specializzati nel settore. Questa forma di cooperazione avverrà in particolare attraverso:

- a) scambi di informazioni;
- b) visite e scambi di esperti;

2. Le parti contraenti decidono di approfondire lo studio di programmi e progetti per lo sviluppo sociale, volti a soddisfare le esigenze di base delle fasce più sfavorite della popolazione. Questa forma di cooperazione comprenderà, in particolare, azioni intese a combattere la miseria e a creare nuovi posti di lavoro.

Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione

Articolo 34

Le parti contraenti svilupperanno la cooperazione in materia di amministrazione e organizzazione istituzionale a livello nazionale, regionale e comunale.

Per raggiungere tali obiettivi le parti contraenti s'impegnano a:

- promuovere incontri, visite, scambi di informazioni e di tecnici, seminari e corsi di formazione per funzionari e dipendenti delle amministrazioni nazionali, statali e comunali;
- promuovere gli scambi di informazioni sui programmi destinati a rendere più efficienti dette amministrazioni.

Cooperazione in materia di informazione, comunicazione e cultura

Articolo 35

Le parti contraenti si impegnano ad avviare azioni comuni nel settore dell'informazione e della comunicazione onde rafforzare i vincoli culturali che già le uniscono.

Gli interventi assumeranno, in particolare, la forma di:

- scambi di informazioni su argomenti di reciproco interesse in materia di cultura e informazione;
- studi preparatori e assistenza tecnica per la conservazione del patrimonio culturale;
- organizzazione di manifestazioni a carattere culturale;
- scambi culturali;
- scambi tra università;
- traduzione di opere letterarie.

Formazione*Articolo 36*

Le parti contraenti avvieranno programmi specifici di formazione nei settori di reciproco interesse. Le azioni di cooperazione in materia di formazione terranno conto delle nuove tecnologie.

Le parti contraenti convengono di realizzare gli interventi necessari per promuovere la formazione di tecnici ed esperti, privilegiando quelli con un forte effetto moltiplicatore a favore dei formatori e dei quadri tecnici che già svolgono mansioni di responsabilità nelle imprese pubbliche e private, nell'amministrazione, nei servizi pubblici e negli organismi economici. Tale cooperazione avverrà attraverso programmi concreti di scambi di esperti, di conoscenze e di tecniche tra istituti di formazione messicani ed europei, in particolare nei settori tecnico, scientifico e professionale.

Cooperazione regionale*Articolo 37*

Le parti contraenti promuoveranno le azioni volte a sviluppare la cooperazione con i paesi terzi, nell'ambito degli accordi con essi conclusi. Si privilegeranno in particolare le azioni volte a:

- promuovere il commercio intraregionale,
- sviluppare la cooperazione ambientale a livello regionale,
- potenziare le istituzioni regionali e sostenere le politiche e attività comuni,
- promuovere lo sviluppo delle comunicazioni regionali.

Mezzi per realizzare la cooperazione*Articolo 38*

Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le parti contraenti utilizzeranno, compatibilmente con le loro possibilità e avvalendosi dei rispettivi meccanismi, i mezzi appropriati, compresi quelli finanziari.

CAPITULO V**Commissione mista***Articolo 39*

1. Le parti contraenti istituiscono, nell'ambito del presente accordo, una commissione mista composta di rappresentanti della Comunità e del Messico.

2. La commissione mista è incaricata di:

- a) garantire il buon funzionamento dell'accordo;
- b) decidere e coordinare le attività, i progetti e le azioni concrete connessi agli obiettivi del presente accordo e proporre i mezzi necessari per la loro esecuzione;
- c) esaminare l'andamento degli scambi e della cooperazione fra le parti;
- d) formulare tutte le raccomandazioni necessarie per sviluppare gli scambi e per intensificare e diversificare la cooperazione;
- e) cercare di evitare l'insorgere di difficoltà nei settori contemplati dall'accordo;
- f) incentivare e seguire i lavori del consiglio aziendale e di altri organi che possano contribuire ad intensificare le relazioni.

3. La commissione mista potrà creare le sottocommissioni specializzate e i gruppi di lavoro necessari per coadiuvarla nello svolgimento dei suoi compiti; ad ogni riunione dette commissioni e gruppi di lavoro la informeranno dettagliatamente della loro attività.

4. La commissione mista si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente a Città del Messico e a Bruxelles. Di concerto, possono essere indette riunioni straordinarie su richiesta di una parte contraente. Le parti esercitano alternativamente la presidenza della commissione mista.

5. L'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista verrà stabilito di comune accordo.

CAPITULO VI**DISPOSIZIONI FINALI****Altri accordi***Articolo 40*

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le misure prese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicata la capacità degli Stati membri della Comunità di decidere misure bilaterali con il Messico nel quadro della cooperazione economica e concludere, eventualmente, nuovi accordi di cooperazione economica.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 relativa alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, qualora esse siano incompatibili o identi-

che, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e il Messico.

tacitamente di anno in anno fino a che una parte contraente non lo denunci per iscritto all'altra sei mesi prima della scadenza.

Clausola di applicazione territoriale dell'accordo

Articolo 41

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altro, al territorio del Messico.

Allegati

Articolo 42

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Entrata in vigore e tacito rinnovo

Articolo 43

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie ed è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato

Testi facenti fede

Articolo 44

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Clausola evolutiva

Articolo 45

1. Le parti contraenti possono ampliare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarla mediante accordi relativi a settori o attività specifici.
2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può presentare proposte onde ampliare il campo di applicazione della cooperazione in base all'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.

Εἰς πίστωση τῶν ἀνωτέρω, οἱ υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι ἔθεσαν τὶς υπογραφές τους στὴν παρούσα συμφωνία-πλαίσιο.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Framework Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo-quadro.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de abril de mil novecientos noventa y uno.

Udfærdiget i Luxembourg, den seksogtyvende april nitten hundrede og enoghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am sechszwanzigsten April neunzehnhunderteinundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à Luxembourg, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei aprile millenovecentonovantuno.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste april negentienhonderd een-en-negentig.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Abril de mil novecentos e noventa e um.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rádet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

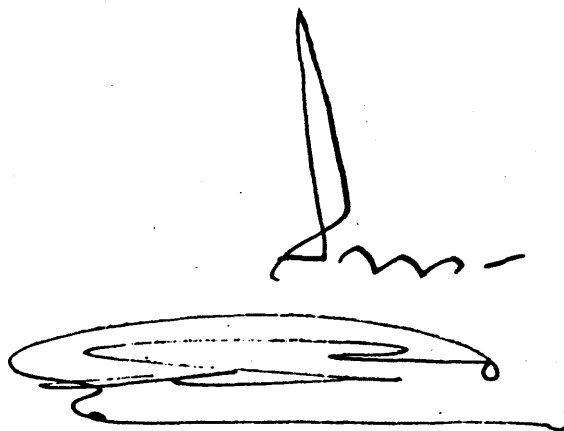
For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias



Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

For regeringen for De Forenede Mexicanske Stater

Für die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten

Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού

For the Government of the United Mexican States

Pour le Gouvernement des États-Unis mexicains

Per il governo degli Stati Uniti del Messico

Voor de Regering van de Verenigde Mexicaanse Staten

Pelo Governo dos Estados Unidos Mexicanos



*ALLEGATO I***DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ SUL REGIME DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO**

La Comunità avvierà azioni informative destinate agli amministratori e ai potenziali utilizzatori messicani, affinché traggano il maggior vantaggio possibile dalle opportunità che offre la normativa comunitaria in materia di perfezionamento passivo, per quanto riguarda la possibilità di esportare merci dalla Comunità per poi reimportarle a partire dal Messico una volta trasformate, elaborate o riparate.

*ALLEGATO II***DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ SUL SPG**

La Comunità economica europea ribadisce l'importanza che il sistema delle preferenze generalizzate, da essa istituito conformemente alla risoluzione n. 21 (II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, riveste per il commercio dei paesi in via di sviluppo.

Onde consentire al Messico il migliore e più ampio impiego del sistema delle preferenze generalizzate, la Comunità economica europea si impegna ad esaminare i suggerimenti messicani per consentire a questo paese di sfruttare al massimo le opportunità offerte dallo schema.

La Comunità organizzerà seminari di formazione sull'utilizzazione del sistema delle preferenze generalizzate affinché gli amministratori e gli utilizzatori messicani possano trarne il massimo vantaggio.

ALLEGATO III

SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI

Lettera n. 1

Signor,

Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accordo del Suo governo su quanto segue:

In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Messico, le parti si sono impegnate a far sì che le questioni relative al funzionamento del trasporto marittimo vengano esaminate in modo appropriato, in particolare quando potrebbero ostacolare lo sviluppo degli scambi. In tale contesto, si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista.

Voglia gradire, Signor, l'espressione della mia più profonda stima.

*A nome del
Consiglio delle Comunità europee*

Lettera n. 2

Signor,

Mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera ed informarLa che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera:

«In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Messico, le parti si sono impegnate a far sì che le questioni relative al funzionamento del trasporto marittimo vengano esaminate in modo appropriato in particolare quando potrebbero ostacolare lo sviluppo degli scambi. In tale contesto, si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista.»

Voglia gradire, Signor, l'espressione della mia più profonda stima.

*Per il governo degli
Stati Uniti del Messico*

Informazione riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti del Messico ⁽¹⁾

Essendo stato ultimato in data 24 ottobre 1991 lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie ai fini dell'entrata in vigore del suddetto accordo, firmato a Lussemburgo il 26 aprile 1991, detto accordo è entrato in vigore, conformemente all'articolo 43 in esso contenuto, il 1° novembre 1991.

⁽¹⁾ Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1991

relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE

(91/628/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, con la risoluzione del 20 febbraio 1987, relativa alla politica in materia di benessere degli animali ⁽⁴⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la protezione degli animali durante il trasporto;

considerando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e per agevolare il corretto funzionamento delle organizzazioni di mercato interessato, garantendo un livello soddisfacente di protezione degli animali, la Comunità ha adottato delle norme in questo settore;

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali ed hanno firmato il protocollo supplementare che abilita la Comunità in quanto tale ad aderire a tale convenzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ⁽⁵⁾, in appresso denominata CITES, disciplina le condizioni di trasporto di talune specie;

considerando che la direttiva 77/489/CEE ⁽⁶⁾ ha stabilito le norme relative alla protezione degli animali nei trasporti internazionali; che la direttiva 81/389/CEE ⁽⁷⁾ ha stabilito

le misure di applicazione della direttiva 77/489/CEE, istituendo, in particolare, i controlli alle frontiere interne della Comunità;

considerando che, per il conseguimento di tali obiettivi, in particolare la protezione degli animali durante il trasporto, occorre, nel quadro del completamento del mercato interno, modificare le norme della direttiva 90/425/CEE ⁽⁸⁾ al fine, in particolare, di armonizzare i controlli anteriori relativi al benessere degli animali durante il trasporto;

considerando che dette norme debbono applicarsi al trasporto di animali sia nell'ambito del territorio comunitario che in provenienza e in partenza dalla Comunità e che debbono essere aboliti i controlli sistematici alle frontiere interne della Comunità;

considerando che per ragioni di benessere degli animali il trasporto su lunghe distanze di animali, compresi gli animali destinati al macello, dovrebbe essere il più possibile ridotto;

considerando che le norme previste devono garantire una più efficace protezione degli animali durante il trasporto;

considerando che conviene del pari modificare la direttiva 91/496/CEE ⁽⁹⁾ per adeguarla alla presente direttiva; che conviene inoltre abrogare le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al trasporto di:

- a) solipedi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
- b) pollame, volatili e conigli domestici;
- c) cani e gatti domestici;
- d) altri mammiferi e volatili;
- e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

⁽⁸⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

⁽⁹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 21. 8. 1989, pag. 36 e GU n. C 154 del 23. 6. 1990, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 206.

⁽³⁾ GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. C 76 del 7. 3. 1987, pag. 185.

⁽⁵⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 197/90 della Commissione (GU n. L 29 del 31. 1. 1990, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1981, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8).

2. La presente direttiva non si applica:

- a) ai viaggiatori che trasportano senza scopo lucrativo animali da compagnia;
- b) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali
 - effettuati su una distanza massima di 50 km a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; o
 - effettuati dagli allevatori o dagli ingrassatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 89/662/CEE ⁽¹⁾, 90/425/CEE, 90/675/CEE ⁽²⁾ e 91/496/CEE.

2. Si intende inoltre per:

- a) «mezzo di trasporto»: le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
- b) «trasporto»: ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;
- c) «punto di sosta»: un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;
- d) «punto di trasferimento»: il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;
- e) «luogo di partenza»: il luogo in cui, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per almeno dieci ore, abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento.

Possono essere parimenti considerati «luoghi di partenza» i mercati ed i centri di raduno autorizzati in base alla legislazione comunitaria,

- quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati o centri;

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

- quando, nel caso in cui la distanza di cui al primo trattino sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 17 e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;

- f) «luogo di destinazione»: il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;
- g) «viaggio»: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

CAPITOLO II

Trasporto e controlli nel territorio della Comunità

Articolo 3

1. Gli Stati membri vigilano affinché:

- a) il trasporto di animali all'interno di uno Stato membro e/o da uno Stato membro ad un altro sia effettuato conformemente alla presente direttiva e rispettando, per quanto riguarda gli animali di cui:
 - all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le disposizioni del capitolo I dell'allegato;
 - all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), le disposizioni del capitolo II dell'allegato;
 - all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le disposizioni del capitolo III dell'allegato;
 - all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), le disposizioni del capitolo IV dell'allegato;
 - all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), le disposizioni del capitolo V dell'allegato;
- b) possano essere trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione. Gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto. Tuttavia questa disposizione non si applica:
 - i) agli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;
 - ii) agli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate dall'autorità competente;
- c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di cure di pronto soccorso e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza, evitando loro sofferenze inutili.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi alla presente direttiva. Gli Stati membri si accertano che tali trasporti siano permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti. Se del caso saranno adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 17, norme specifiche di applicazione del presente paragrafo.

3. Fatte salve le prescrizioni del paragrafo 1, lettere a) e b) e dell'allegato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le opportune condizioni supplementari per assicurare il benessere durante il trasporto di alcuni tipi di animali quali i solipedi, gli uccelli selvaggi ed i mammiferi marini.

In attesa dell'attuazione di queste disposizioni, gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, applicare le pertinenti norme nazionali supplementari.

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché, durante il viaggio, gli animali siano identificati e registrati, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE, ed accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale, che consentano all'autorità competente di controllare:

- l'origine e il proprietario degli animali;
- il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
- la data e l'ora di partenza.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) qualsiasi persona fisica o giuridica che proceda al trasporto di animali a scopo di lucro:
 - a) sia stata registrata in modo da permettere alla competente autorità di controllare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva;
 - b) utilizzi, per il trasporto di animali contemplati dalla presente direttiva, dei mezzi di trasporto che permettano di rispettare le prescrizioni previste dall'allegato;
 - c) non trasporti o faccia trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
- 2) il responsabile dell'impresa di trasporto di animali:
 - a) affidi il trasporto a personale che possieda le conoscenze richieste per prestare eventuale assistenza appropriata agli animali trasportati;
 - b) stabilisca, per i viaggi di durata superiore alle ventiquattro ore a partire dal luogo di partenza e tenuto conto del luogo di destinazione, l'itinerario —

compresi gli eventuali punti di sosta o di trasferimento — che consenta il riposo, l'alimentazione e l'abbeveraggio nonché un eventuale scarico e stabulazione degli animali, nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva a seconda del tipo di animali da trasportare;

- c) sia in grado, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi un tempo di percorrenza superiore a ventiquattro ore, di comprovare che sono state prese disposizioni per soddisfare alle necessità di abbeverata e di alimentazione degli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;
 - d) si accerti che gli animali siano inoltrati senza ritardi verso il luogo di destinazione, fatti salvi i normali tempi di riposo di cui beneficiano gli autisti;
 - e) faccia accompagnare il trasporto dall'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b), completato da data, luogo ed ora di partenza;
 - f) conservi, per un periodo determinato dall'autorità competente, una copia del succitato ruolino di marcia da presentare, a richiesta, all'autorità competente per eventuale verifica;
 - g) si assicuri, qualora gli animali vengano trasportati senza accompagnatore, che, per la consegna degli animali, il mittente si sia conformato alle disposizioni della presente direttiva e che il destinatario abbia preso le disposizioni necessarie per accogliere gli animali;
- 3) i punti di sosta, anticipatamente convenuti dal responsabile di cui al punto 2, vengano sottoposti a regolare controllo da parte dell'autorità competente.

Articolo 6

1. La direttiva 90/425/CEE è modificata come segue:
 - a) Il testo dell'articolo 1, terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«La presente direttiva non si applica ai controlli effettuati nell'ambito delle missioni compiute senza discriminazioni dalle autorità cui compete l'applicazione generale delle disposizioni di legge in uno Stato membro.»
 - b) Nell'allegato A, la sezione I è completata dal riferimento seguente:

«Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17)».
2. I certificati o i documenti di cui all'articolo 3 della direttiva 90/425/CEE sono completati secondo la procedura prevista all'articolo 17 per tenere conto delle prescrizioni della presente direttiva.

3. Lo scambio di informazioni tra autorità per il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva deve essere integrato nel sistema informatizzato previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE (ANIMO) e, per le importazioni in provenienza dai paesi terzi, nel progetto SHIFT, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 91/496/CEE.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di scioperi o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l'applicazione della presente direttiva. In particolare, saranno adottati provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontaliere di cui all'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, per accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per il benessere degli animali. Allorquando una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per la cura degli animali e, ove occorra, per il loro scarico e l'eventuale stabulazione.

Articolo 8

Gli Stati membri si assicurano che in conformità dei principi e delle norme di controllo stabiliti dalla direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva, senza discriminazioni, controllando:

- a) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;
- b) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;
- c) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.

L'autorità competente dello Stato membro potrà inoltre, durante il trasporto degli animali sul suo territorio, effettuare controlli sugli animali qualora essa disponga di informazioni che le consentano di presumere un'infrazione.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i controlli effettuati senza discriminazioni dalle autorità responsabili dell'applicazione generale delle leggi in uno Stato membro, nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

1. Qualora si constati, durante il trasporto, che le disposizioni della presente direttiva non sono o non sono state rispettate, l'autorità competente del luogo presso il quale ha luogo tale constatazione chiede alla persona responsabile del mezzo di trasporto di adottare i provvedimenti che l'autorità competente ritiene necessarie perché sia salvaguardato il benessere degli animali interessati.

In funzione delle circostanze, dette misure possono prevedere:

- a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;
- b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;
- c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili. La destinazione e l'uso delle carcasse di tali animali sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla direttiva 64/433/CEE ⁽¹⁾.

2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorità competente, quest'ultima rende immediatamente esecutive le misure prese e provvede a recuperare, secondo la procedura adeguata, le spese derivanti dall'esecuzione di tali misure.

3. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle competenti autorità.

Le decisioni adottate delle competenti autorità degli Stati membri devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo spedite o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro spedite.

A richiesta dello spedite o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

Tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d'accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri in un elenco di esperti della Comunità che sarà stabilito dalla Commissione.

L'esperto deve esprimere il proprio parere entro il termine massimo di settantadue ore. Le parti si conformano al parere dell'esperto nel rispetto della legislazione veterinaria comunitaria.

⁽¹⁾ Nella versione modificata e codificata dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 68).

Articolo 10

1. Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, a controlli sul posto in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti l'assistenza richiesta per l'espletamento del loro compito. La Commissione comunica agli Stati membri l'esito di tali controlli.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

CAPITOLO III**Importazione proveniente da paesi terzi***Articolo 11*

1. Sono applicabili le norme della direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.

2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio della Comunità di animali vivi in provenienza da paesi terzi, ai sensi della presente direttiva, è autorizzato soltanto se l'esportatore e/o l'importatore s'impegnano per iscritto a rispettare le prescrizioni della presente direttiva ed hanno preso le disposizioni per conformarvisi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), primo comma della direttiva 91/496/CEE è sostituito dal testo seguente:

«d) la verifica del rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (*);

(*) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.»

4. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 91/496/CEE sono completati secondo la procedura prevista all'articolo 17 per tener conto delle prescrizioni della presente direttiva.

In attesa che siano adottate tali disposizioni, le norme nazionali pertinenti in materia sono applicabili nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

CAPITOLO IV**Disposizioni finali***Articolo 12*

Le norme e le procedure informative previste dalla direttiva 89/608/CEE ⁽¹⁾ sono d'applicazione, mutatis mutandis, per le esigenze della presente direttiva.

(1) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.

Articolo 13

1. La Commissione presenta, entro il 1° luglio 1992, una relazione sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, corredata di eventuali proposte, circa:

- il problema della fissazione della durata massima del trasporto di taluni tipi di animali,
- gli intervalli di cui al capitolo I, A 2, lettera d) dell'allegato,
- la durata del periodo di riposo prevista all'articolo 5, punto 2, lettera b),
- le norme relative alla densità di carico applicabili al trasporto di taluni tipi di animali,
- le norme alle quali devono rispondere i mezzi di trasporto per quanto riguarda il trasporto di taluni tipi di animali.

Il Consiglio delibera su tali proposte a maggioranza qualificata.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 17 e previa consultazione del comitato scientifico veterinario, la Commissione stabilisce i criteri comunitari cui dovranno rispondere i punti di sosta per quanto riguarda l'alimentazione, l'abbeveraggio, il carico, lo scarico e l'eventuale stabulazione di taluni tipi di animali.

3. Tre anni dopo l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza fatta dagli Stati membri per quanto riguarda segnatamente le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, corredata da eventuali proposte intese a modificare tali disposizioni, sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

4. In attesa che siano applicate le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 14

L'allegato della presente direttiva viene modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, al fine segnatamente di adeguarlo all'evoluzione tecnologica e scientifica.

Articolo 15

Secondo la procedura prevista all'articolo 17, i certificati o documenti di accompagnamento previsti dalla regolamentazione comunitaria per il trasporto degli animali di cui all'articolo 1 possono essere completati da un attestato dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, punto 6 della direttiva 90/425/CEE, che certifica il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 16

Secondo la procedura prevista all'articolo 17 sono adottate, in base alle indicazioni di cui al secondo comma, le norme applicabili in materia di benessere degli animali durante il trasporto, ai movimenti di animali in talune parti dei territori di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE, comprese, per quanto riguarda il Regno di Spagna, le isole Canarie, al fine di tener conto delle particolari esigenze naturali di tali regioni, e segnatamente della loro lontananza rispetto alla parte continentale del territorio della Comunità.

A tale scopo, entro il 1° luglio 1992, gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione le norme particolari che saranno rispettate in materia di benessere degli animali durante il trasporto in occasione di movimenti di detti animali nelle regioni interessate tenendo conto delle esigenze particolari di tali territori.

Articolo 17

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE ⁽¹⁾, in appresso denominato «comitato», viene investito immediatamente della questione dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in

cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 18

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche appropriate affinché ogni infrazione alla presente direttiva, commessa da persone fisiche o giuridiche, venga sanzionata.

2. In caso di ripetute infrazioni alla presente direttiva, o qualora una infrazione comporti gravi sofferenze per gli animali, uno Stato membro può, oltre alle altre sanzioni previste, prendere i provvedimenti necessari per rimediare alle mancanze constatate.

Articolo 19

La presente direttiva è d'applicazione fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione doganale vigente.

Articolo 20

Le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE sono abrogate al più tardi alla data di cui all'articolo 21.

Articolo 21

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO

CAPITOLO I

SOLIPEDI DOMESTICI E ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA E SUINA

A. Disposizioni generali

1. Gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto o che hanno figliato nel corso delle quarantotto ore precedenti e gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto.
2.
 - a) Gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti nella loro posizione naturale ed, all'occorrenza, di barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. Tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione degli animali esigano il contrario, essi devono avere la possibilità di coricarsi.
 - b) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie di animali trasportata.
 - c) I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile pulitura, muniti di chiusura perché gli animali non possano fuggire, costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza di questi ultimi durante il trasporto. I contenitori utilizzati per il trasporto devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonché di un segnale indicante la posizione in cui gli stessi si trovano. Essi devono consentire l'ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Durante il trasporto e nelle operazioni di manipolazione, i contenitori devono sempre essere mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti.
 - d) Durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata ad intervalli opportuni. Gli animali non devono essere lasciati senza alimenti e acqua per periodi superiori a ventiquattro ore a meno che casi specifici richiedano un prolungamento di questo periodo di un massimo di due ore nell'interesse degli animali, tenuto conto, in particolare, delle specie trasportate, dei mezzi di trasporto utilizzati, nonché della vicinanza del luogo di scarico.
 - e) Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente ai puledri non domati, né agli animali trasportati in recinti individuali.
 - f) Quando gli animali sono legati, le corde o i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non rompersi in normali condizioni di trasporto e sufficientemente lunghi per consentire agli animali, ove occorra, di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi evitando ogni rischio di strangolamento o ferite. Gli animali non devono essere legati per le corna o con un anello nasale.
 - g) I solipedi debbono essere trasportati in stalli o recinti individuali progettati in modo da proteggere gli animali dagli urti. Tuttavia questi animali possono essere trasportati in gruppi; in tal caso occorre accertarsi che animali reciprocamente ostili non siano trasportati insieme o, allorché sono trasportati in gruppo, abbiano gli zoccoli posteriori non ferrati.
 - h) I solipedi non debbono essere trasportati in veicoli a più livelli.
3.
 - a) Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, essi devono essere separati per specie, tranne nel caso di animali abituati a stare in compagnia, che soffrirebbero per la separazione. Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di animali reciprocamente ostili per natura. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; questa restrizione non si applica, tuttavia, alle femmine che viaggiano con i loro piccoli nel periodo dell'allattamento. I maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine. I verri destinati alla riproduzione devono essere separati l'uno dall'altro, così come gli stalloni. Queste disposizioni si applicano soltanto se gli animali non sono stati allevati in gruppi compatibili o se non sono stati abituati gli uni agli altri.
 - b) Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al benessere dei medesimi.
4. Per caricare e scaricare gli animali si devono utilizzare apposite attrezzature, come ponti, rampe o passerelle. Tali attrezzature devono avere un pavimento non sdrucciolevole e, se è necessario, di una protezione laterale. Durante le operazioni di trasporto, gli animali non devono essere mantenuti in sospensione con mezzi meccanici né essere sollevati o tirati per la testa, le corna, le zampe, la coda o il vello. È inoltre opportuno evitare quanto più possibile l'utilizzazione di apparecchi a scarica elettrica.

5. Il pavimento dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere abbastanza solido da resistere al peso degli animali trasportati e non deve essere sdruciolevole; se è munito di interstizi o perforazioni non deve presentare gibbosità che possano causare ferite agli animali. Deve essere ricoperto da strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da altro materiale che presenti almeno vantaggi analoghi o gli escrementi siano regolarmente rimossi.
6. Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi devono essere accompagnati, tranne nel caso in cui:
 - a) gli animali siano trasportati in contenitori sicuri, adeguatamente aerati e, se del caso, forniti di cibo e acqua, in recipienti erogatori muniti di dispositivi che ne impediscano la fuoriuscita, in quantità sufficiente per un viaggio di durata doppia rispetto a quella del viaggio previsto;
 - b) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;
 - c) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di sosta appropriati.
7.
 - a) Il guardiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, a mungerli.
 - b) Le mucche in lattazione devono essere munte ad intervalli di circa dodici ore e comunque non superiori a quindici ore.
 - c) Al fine di garantire le cure di cui al presente punto, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.
8. Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi di trasporto scrupolosamente puliti e eventualmente disinfettati. I cadaveri, il letame e gli escrementi devono essere rimossi il più presto possibile.

B. Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario

9. Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, salvo quando gli animali sono trasportati in contenitori. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonché muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe o disporre di un adeguato sistema di aerazione, anche a bassa velocità. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di gibbosità e munite di anelli o sbarre, situati ad un'altezza conveniente, ai quali possano essere legati gli animali.
10. Qualora non siano trasportati in recinti individuali, i solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia i puledri e gli animali non domati non devono essere legati.
11. Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni in modo tale da permettere al guardiano di circolare fra loro.
12. Quando in base al punto 3, lettera a) occorra procedere alla separazione degli animali, essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.
13. Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.

C. Disposizioni speciali per il trasporto stradale

14. I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire la fuga degli animali ed equipaggiati in modo da garantirne la sicurezza; essi devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un'effettiva protezione contro le intemperie.
15. Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.
16. I veicoli devono essere dotati di un'attrezzatura adeguata o conforme alle condizioni previste al punto 4.

D. Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile

17. L'attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili.

18. Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in contenitori convenientemente agganciati o in altre strutture approvate dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.
19. Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.
20. Convenienti passerelle devono essere disposte per consentire l'accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili adeguati impianti che assicurino l'illuminazione.
21. I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.
22. Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.
23. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in casi di necessità.
24. Le navi adibite al trasporto di animali devono essere fornite, prima della partenza, di riserve sufficienti di acqua potabile — qualora non dispongano di un sistema appropriato che ne consenta la produzione — e di alimenti appropriati, tenuto conto sia della specie e del numero degli animali trasportati, sia della durata del trasporto.
25. Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare durante il trasporto gli animali malati o feriti e, se necessario, devono essere prestate loro le prime cure.
26. Le disposizioni di cui ai punti 17, 18 e 19 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o veicoli stradali caricati su ferry-boats o navi simili.
 - a) Quando gli animali sono trasportati in vagoni ferroviari caricati su navi, occorre prendere disposizioni particolari affinché per tutta la durata del viaggio gli animali possano beneficiare di un'adeguata aerazione.
 - b) Per il trasporto di animali su veicoli stradali caricati su navi, è opportuno applicare le seguenti misure:
 - i) lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al veicolo; il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere solidamente fissati alla nave. Su un ponte coperto di una nave traghetto «roll-on/roll-off» deve essere mantenuta un'aerazione sufficiente, in funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto vicino ad un ingresso d'aria fresca;
 - ii) lo scompartimento degli animali deve essere dotato di un sufficiente numero di aperture o di altri mezzi che provvedano una sufficiente aerazione, tenuto conto del fatto che nello spazio angusto della stiva garage di una nave il flusso d'aria è limitato. Lo spazio libero all'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli deve essere sufficiente per consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta;
 - iii) si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio.

E. Disposizioni speciali per il trasporto aereo

27. Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli adatti alla specie cui essi appartengono, conformi almeno alle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi.
28. Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature troppo alte o troppo basse, in considerazione della specie. Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione atmosferica.
29. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da carico per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.

CAPITOLO II

POLLAME, VOLATILI E CONIGLI DOMESTICI

30. Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di pollame, volatili e conigli domestici: punto 2, lettere a), b) e c), punti 3, 5, 6, 8, 9, 13, da 17 a 22 incluso, 24, da 26 a 29.

31. Cibo adatto e acqua in quantità sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di:
 - i) trasporti di durata inferiore alle dodici ore, non tenendo conto dei tempi di carico e di scarico;
 - ii) trasporti di durata inferiore alle ventiquattro ore quando si tratti di piccoli volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle settantadue ore successive alla nascita.

CAPITOLO III

CANI E GATTI DOMESTICI

32. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di cani e gatti: punto 1, punto 2, lettere a), b) e c), punti 3, 5, 6, punto 7, lettere a) e c), punti 8, 9, 12, 13, 15, punti da 17 a 29 incluso.
33. Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le ventiquattro ore e devono essere abbeverati ad intervalli che non superino le dodici ore. Istruzioni redatte in modo chiaro, relative all'alimentazione degli animali devono accompagnare questi ultimi. Le femmine in calore devono essere separate dai maschi.

CAPITOLO IV

ALTRI MAMMIFERI E VOLATILI

34. a) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trasporti dei mammiferi e volatili non considerati nei capitoli precedenti.
b) Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti delle specie considerate nel presente capitolo: punto 1, punto 2, lettere a), b) e c), punto 3, lettera b), punti 4, 5 e 6 incluso, punto 7, lettere a) e c), punti 8 e 9, punti da 13 a 29 incluso.
35. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) possono essere trasportati soltanto animali idonei al trasporto e che godano di buone condizioni di salute. Le femmine in stato di gravidanza avanzato o che abbiano figliato da poco, nonché i piccoli ancora incapaci di nutrirsi da soli e non accompagnati dalla madre non sono considerati idonei al trasporto. Alle disposizioni di cui sopra si può derogare in circostanze eccezionali, qualora sia necessario che l'animale venga trasportato, nel suo diretto interesse, in un luogo dove possa beneficiare di cure appropriate.
36. Agli animali non devono essere somministrati sedativi, tranne in circostanze eccezionali, e solo sotto diretto controllo di un veterinario. In caso di somministrazione, l'animale dev'essere accompagnato fino al luogo di destinazione dalle informazioni particolareggiate relative al sedativo.
37. Gli animali devono essere trasportati esclusivamente in mezzi di trasporto adatti sui quali deve figurare, ove occorra, una menzione indicante che si tratta di animali selvatici, ombrosi o pericolosi. Inoltre detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro, concernenti la somministrazione di alimenti e di acqua e le cure particolari di cui necessitano.

Gli animali che rientrano nella sfera di applicazione della CITES devono essere trasportati nel rispetto delle disposizioni più recenti che figurano nella guida della CITES per il trasporto e le operazioni di carico di specimens vivi di flora e fauna selvatiche. In caso di trasporto aereo, essi devono essere trasportati almeno in conformità delle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi. Essi devono inoltre essere trasportati a destinazione nel più breve tempo possibile.

38. Gli animali considerati nel presente capitolo devono essere accuditi in conformità delle istruzioni e della guida di cui al punto 37.
39. Occorre prevedere, prima del carico, un periodo adeguato per albergare e preparare gli animali, durante il quale essi verranno, ove occorra, introdotti progressivamente nei contenitori in cui verranno trasportati.
40. Animali di specie diverse non devono essere trasportati nel medesimo contenitore. Inoltre, non verranno collocati nel medesimo contenitore animali della stessa specie, salvo ove ne sia nota la reciproca compatibilità.
41. I cervidi non devono essere trasportati nel periodo durante il quale rinnovano le corna.
42. I volatili devono essere tenuti nella semioscurità.

43. Fatte salve le speciali disposizioni da prendere conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, i mammiferi marini devono essere oggetto di sorveglianza continua da parte di un addetto qualificato. I contenitori non devono essere accatastati.
44. a) Si dovrà assicurare una aerazione supplementare tramite fori di dimensioni adatte, praticati in tutte le pareti del contenitore per garantire un flusso adeguato e costante di aria. Occorrerà vegliare affinché tali fori abbiano dimensioni tali da impedire agli animali di venire a contatto con gli addetti alla manipolazione del contenitore e non possano provocare danni agli animali stessi.
- b) Le pareti, il pavimento e il soffitto dei contenitori devono essere muniti di barre di distanziamento aventi dimensioni adeguate, per garantire che gli animali possano beneficiare di ventilazione ininterrotta qualora i contenitori vengano accatastati o accostati al massimo.
45. Gli animali non devono essere posti vicino ad alimenti o in luoghi cui possano accedere persone non autorizzate.

CAPITOLO V

ALTRI ANIMALI VERTEBRATI E ANIMALI A SANGUE FREDDO

46. Gli altri animali vertebrati e gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in contenitori adatti alla specie considerata, nonché nel rispetto di opportune condizioni di spazio, di ventilazione, di temperatura e di sicurezza e provvedendo al loro rifornimento adeguato in acqua e ossigeno. Gli animali che rientrano nella sfera di applicazione della CITES devono essere trasportati conformemente alle disposizioni della guida della CITES per il trasporto e le operazioni di carico di specimens vivi di flora e fauna selvatiche. In caso di trasporto aereo, essi devono essere trasportati almeno in conformità delle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi. Essi devono inoltre essere trasportati a destinazione nel più breve tempo possibile.
-

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1991

che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

(91/629/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti; che anche la Comunità ha approvato tale convenzione con la decisione 78/923/CEE ⁽⁴⁾ ed ha depositato il proprio strumento di approvazione;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in materia di benessere degli animali ⁽⁵⁾, ha invitato la Commissione a presentare proposte su norme minime da rispettare negli allevamenti intensivi di vitelli da macello;

considerando che i vitelli sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II del trattato;

considerando che l'allevamento di vitelli costituisce parte integrante dell'agricoltura; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei vitelli e dei prodotti da essi derivati;

considerando che è quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei vitelli d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione;

considerando che occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore; che la Commissione dovrebbe pertanto, sulla base di una relazione del comitato scientifico veterinario, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul

o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei vitelli; che è pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;
- 2) autorità competente: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6 della direttiva 90/425/CEE ⁽⁶⁾.

Articolo 3

1. Gli Stati membri vigilano affinché, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e per un periodo transitorio di quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data soddisfino almeno i requisiti seguenti:

- se i vitelli sono stabulati in gruppo, devono disporre di uno spazio libero sufficiente per permettere loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento, di almeno 1,5 m² per ogni capo di 150 kg di peso vivo,
- se i vitelli sono stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, i recinti o le poste devono avere pareti perforate e la loro larghezza non deve essere inferiore a 90 cm più o meno 10 %, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli.

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 21. 8. 1989, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 180.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 17. 11. 1978, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 185.

⁽⁶⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

3. Condizioni particolari possono essere applicate:

- ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo al fine di essere sottoposti ad un trattamento appropriato;
- ai bovini riproduttori di razza pura di cui alla direttiva 77/504/CEE⁽¹⁾;
- ai vitelli che restano con la madre ai fini del loro allattamento;
- ai vitelli tenuti in stabulazione libera.

4. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti

- prima del 1° gennaio 1994 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 è determinata dall'autorità competente alla luce dei risultati delle ispezioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, e in nessun caso supera la data del 31 dicembre 2003,
- durante il periodo transitorio, conformemente al paragrafo 1, in nessun caso supera la data del 31 dicembre 2007, salvo se i medesimi si conformano a tale data ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni relative all'allevamento dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato.

2. Inoltre, anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, determina — sotto forma di raccomandazione — eventuali requisiti minimi complementari a quelli figuranti nell'allegato per quanto riguarda la protezione dei vitelli.

Articolo 5

Le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 10, per tener conto dei progressi scientifici.

Articolo 6

Il 1° ottobre 1997 al più tardi, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario, sul o sui sistemi di allevamento intensivo che rispettano i requisiti relativi al benessere dei vitelli dal punto di vista patologico, zootecnico, fisiologico e comportamentale, nonché sulle implicazioni socioeco-

nomiche dei diversi sistemi, corredata delle opportune proposte che tengano conto delle conclusioni di tale relazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tali proposte, al più tardi tre mesi dopo la loro presentazione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato.

Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro.

2. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, elabora un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1.

3. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta anteriormente al 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero di ispezioni effettuate rispetto al numero di aziende sul loro territorio.

Articolo 8

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dalla presente direttiva.

Articolo 9

Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. In tale occasione i controllori devono osservare particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di questo controllo.

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/174/CEE (GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37).

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE ⁽¹⁾.

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 10

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE ⁽²⁾, in appresso denominato «comitato», viene interpellato immediatamente dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che sarà fissato dal presidente in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le

misure proposte, salvo se il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni del caso, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, per quanto riguarda la protezione dei vitelli, gli Stati membri possono mantenere o applicare disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
6. Tutti i vitelli allevati in gruppo o in recinti devono essere controllati almeno una volta al giorno dal proprietario o dal responsabile degli animali. Gli eventuali vitelli malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure.

I vitelli malati o feriti devono, se necessario, poter essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

Qualora il vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario.

7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello:
 - di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà,
 - di vedere altri vitelli.
8. Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni al vitello e deve essere regolarmente esaminato ed eventualmente aggiustato in modo da assicurare una posizione confortevole. Ogni attacco deve essere sufficientemente lungo per consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al paragrafo 7. Esso deve essere concepito in modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio di strangolamento o ferimento.
9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
10. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
11. A tutti i vitelli deve essere fornita un'alimentazione adeguata alla loro età ed al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. Gli alimenti

devono avere un tenore di ferro sufficiente, nonché un minimo di mangime solido contenente fibre digeribili (da 100 a 200 grammi, tenendo conto dell'età dell'animale) per garantire buone condizioni di salute e di benessere ed un buon ritmo di crescita dei vitelli e soddisfare le loro esigenze comportamentali. Tuttavia, l'obbligo di un quantitativo minimo di alimenti secchi contenenti fibre deperibili non è prescritto per la produzione di vitelli a carne bianca. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
 13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande.
 14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
-

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1991

che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

(91/630/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti; che anche la Comunità ha approvato tale convenzione con la decisione 78/923/CEE ⁽⁴⁾ ed ha depositato il proprio strumento di approvazione;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla politica in materia di benessere degli animali ⁽⁵⁾, ha invitato la Commissione a presentare proposte su norme minime da rispettare negli allevamenti intensivi di suini da macello;

considerando che i suini sono compresi, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II del trattato;

considerando che l'allevamento dei suini costituisce parte integrante dell'agricoltura; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che le differenze suscettibili di comportare distorsioni nelle condizioni di concorrenza hanno un'incidenza sul corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato comune dei suini e dei prodotti da essi derivati;

considerando che è quindi indispensabile stabilire le norme minime comuni per la protezione dei suini d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione;

considerando che occorre che i servizi ufficiali, i produttori, i consumatori ed altri operatori siano tenuti al corrente degli sviluppi in questo settore; che la Commissione dovrebbe

pertanto, sulla base di una relazione del comitato scientifico veterinario, proseguire attivamente le ricerche scientifiche sul o sui migliori sistemi di allevamento che permettano di garantire il benessere dei suini; che è pertanto opportuno prevedere un periodo provvisorio allo scopo di permettere alla Commissione di svolgere tale compito nel migliore dei modi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- 1) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;
- 2) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;
- 3) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;
- 4) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;
- 5) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
- 6) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;
- 7) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
- 8) suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane;
- 9) suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;
- 10) autorità competente: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6 della direttiva 90/425/CEE ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 21. 8. 1989, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 183.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 17. 11. 1978, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 185.

⁽⁶⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva, modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinché:

- 1) — a decorrere dal 1° gennaio 1994; tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data soddisfino almeno i requisiti seguenti:

la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:

- 0,15 m² per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg,
- 0,20 m² per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,
- 0,30 m² per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,
- 0,40 m² per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,
- 0,55 m² per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,
- 0,65 m² per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,
- 1,00 m² per i suini di peso medio superiore a 110 kg;

- a decorrere dal 1° gennaio 1998 le norme minime di cui sopra si applichino a tutte le aziende;

- 2) la costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette sia vietata dopo il 31 dicembre 1995.

Tuttavia l'utilizzazione degli impianti costruiti anteriormente al 1° gennaio 1996 e che non soddisfano i requisiti di cui al punto 1 può essere autorizzata dall'autorità competente sulla scorta dei risultati delle ispezioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1 per un periodo che non oltrepassi in nessun caso il 31 dicembre 2005.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli.

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni relative all'allevamento di suini siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato.

Tuttavia, sino al 30 giugno 1995, l'autorità competente degli Stati membri può autorizzare una deroga alle disposizioni enunciate al capitolo I, paragrafi 3, 5, 8 e 11 di detto allegato.

2. Inoltre, anteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, determina — sotto forma di raccomandazione — eventuali requisiti minimi complementari a quelli figuranti nell'allegato per quanto riguarda la protezione dei suini.

Articolo 5

Le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 10, per tener conto dei progressi scientifici.

Articolo 6

Il 1° ottobre 1997 al più tardi, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del comitato scientifico veterinario, sul/sui sistema/i di allevamento intensivo che rispettano i requisiti relativi al benessere dei suini da un punto di vista patologico, zootecnico, fisiologico e comportamentale, nonché sulle implicazioni socioeconomiche dei diversi sistemi. Tale relazione dovrà in particolare prendere in considerazione il benessere delle scrofe allevate in maggiore o minore isolamento e in gruppo e sarà corredata delle opportune proposte che tengano conto delle conclusioni di tale relazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tali proposte, al più tardi tre mesi dopo la loro presentazione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate ispezioni sotto la responsabilità della competente autorità, per accertare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato.

Queste ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento in ciascuno Stato membro.

2. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, elabora un codice contenente le regole da seguire nelle ispezioni previste al paragrafo 1.

3. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, gli Stati membri informano la Commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto al numero degli impianti situati nel loro territorio.

Articolo 8

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dalla presente direttiva.

Articolo 9

Esperti veterinari della Commissione possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione uniforme della presente diret-

va, effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti. In tale occasione i controllori devono osservare particolari misure di igiene onde escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei loro compiti. La Commissione comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente dello Stato membro interessato.

L'autorità competente dello Stato membro interessato prende le misure necessarie per tener conto dei risultati di questo controllo.

Per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi, si applicano le disposizioni del capitolo III della direttiva 91/496/CEE ⁽¹⁾.

Le disposizioni generali per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 10

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE ⁽²⁾, in appresso denominato «comitato», viene interpellato immediatamente dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che sarà fissato dal presidente in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi, dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte, salvo se il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese le eventuali sanzioni del caso, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, per quanto riguarda la protezione dei suini, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU n. 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i suini possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i suini e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i suini la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabili per la salute ed il benessere dei suini deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei suini fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un adeguato impianto sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei suini in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
5. I suini non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, un'illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i suini in qualsiasi momento.
6. Tutti i suini allevati in gruppo o in recinti devono essere controllati almeno una volta al giorno dal proprietario o dal responsabile degli animali. Gli eventuali suini malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure. I suini malati o feriti devono, se necessario, poter essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. Qualora i suini non reagiscano alle cure dell'allevatore, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario.
7. Qualora i suini vengano tenuti in gruppo, occorre prendere misure opportune per evitare lotte che vadano al di là di un comportamento normale. I suini che presentano una costante aggressività nei confronti degli altri o sono vittime dell'aggressività vanno isolati o allontanati dal gruppo.
8. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino:
 - di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà;
 - di disporre di una zona pulita adibita al riposo;
 - di vedere altri suini.
9. Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni al suino e deve essere regolarmente esaminato ed eventualmente aggiustato in modo da assicurare una posizione confortevole. Ogni attacco deve essere sufficientemente lungo per consentire ai suini di muoversi secondo quanto disposto al paragrafo 8. Esso deve essere concepito in modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio di strangolamento e di ferimento.
10. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili destinati ai suini devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere eliminati con la dovuta regolarità per ridurre gli odori e la presenza di mosche o roditori.

11. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e devono essere costruiti in modo da consentire loro di stare in piedi o coricarsi senza subire lesioni o sofferenze. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei suini e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui i suini si coricano deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i suini. Qualora sia prevista una lettiera, deve essere pulita, asciutta e non dannosa per i suini.
12. A tutti i suini devono essere forniti ogni giorno un'alimentazione adeguata alla loro età ed al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere.
13. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
14. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre di acqua fresca adeguata e sufficiente, oppure poter soddisfare il proprio bisogno di liquidi bevendo altre bevande.
15. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinata ai suini.
16. Tenuto conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali, oltre alle misure normalmente adottate per evitare i morsi alle code e altri comportamenti anormali e per permettere loro di soddisfare le proprie esigenze comportamentali, tutti i suini devono poter disporre di paglia o altro materiale oppure di un altro oggetto sostitutivo.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI

I. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini e devono comprendere una zona pulita per il riposo. La zona in cui l'animale può coricarsi deve essere asciutta e confortevole. Inoltre la superficie minima di un recinto per verro adulto è di 6 m². Occorre tuttavia prevedere una superficie maggiore qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento.

II. SCROFE E SCROFETTE

1. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni o esterni. Esse devono, se sono sistemate negli stalli da parto, essere pulite.
2. Devono disporre di una zona per coricarsi pulita, adeguatamente prosciugata e confortevole e, se necessario, deve essere loro fornita una lettiera adeguata.
3. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
4. Le porcilaie da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provviste di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

III. LATTONZOLI

1. Ove necessario i lattonzoli devono disporre di una fonte di calore e di una zona solida, asciutta e confortevole, separata da quella occupata dalla scrofa, nella quale potersi coricare e riposare tutti contemporaneamente.
2. Nel caso si usi una gabbia da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Qualora sia praticata, la castrazione di suini di sesso maschile di più di quattro settimane deve essere effettuata, sotto anestesia, da un veterinario o da altra persona qualificata, nell'osservanza della legislazione nazionale.

4. Il mozzamento della coda e dei denti non deve essere effettuato in modo sistematico, ma soltanto quando nell'allevamento si constatino lesioni alle mammelle delle scrofe, alle orecchie o alle code dei suini le quali possono essere evitate soltanto con tali operazioni. Se la troncatura dei denti è necessaria, deve venire asportata solo la parte terminale degli incisivi e l'operazione deve aver luogo entro i primi sette giorni di vita.
5. I lattonzoli non devono essere staccati dalla scrofa prima che abbiano raggiunto un'età di tre settimane, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere oppure la salute loro o di quest'ultima.

IV. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

Occorre formare i gruppi di suini quanto prima dopo lo svezzamento. I suini dovrebbero essere tenuti in gruppi stabili, riducendo il più possibile le commistioni.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1991

relativa alla conclusione di un protocollo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), da una parte, e la Repubblica ungherese, dall'altra

(91/631/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

considerando che, a seguito della decisione del Consiglio dell'8 febbraio 1990, la Commissione ha avviato negoziati con la Repubblica ungherese che hanno condotto a un protocollo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica per i prodotti CECA;

considerando che la conclusione del presente accordo è indispensabile per realizzare gli obiettivi della Comunità, definiti tra l'altro negli articoli 2 e 3 del trattato CECA;

considerando che la presente decisione non pregiudica la competenza degli Stati membri in materia di politica commerciale prevista all'articolo 71 del trattato;

previa consultazione del Comitato consultivo CECA e su parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il protocollo relativo agli scambi e alla cooperazione commerciale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica ungherese, dall'altra.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione designa il membro della Commissione abilitato a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1991.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

PROTOCOLLO

riguardante il commercio e la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA),

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

dall'altro,

CONSIDERANDO che il 1° dicembre 1988 ⁽¹⁾ la Comunità economica europea (CEE) e la Repubblica popolare di Ungheria hanno concluso un accordo riguardante il commercio e la cooperazione commerciale ed economica per i settori soggetti alla suddetta Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e volendo trovare soluzioni analoghe per i settori soggetti alla CECA,

DESIDERANDO completare il suddetto accordo al fine di applicare le stesse norme e gli stessi principi per i prodotti disciplinati dal trattato CECA,

CONSIDERANDO gli sviluppi verificatisi dopo la conclusione di detto accordo, in particolare l'abolizione da parte della Comunità delle restrizioni quantitative specifiche relative ai prodotti disciplinati dal trattato CEE e originari dell'Ungheria,

HANNO DECISO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo 1

Gli articoli 1, 2, 3 paragrafo 2, 5 e dal 13 al 21 dell'accordo tra la CEE e la Repubblica popolare di Ungheria, concluso il 1° dicembre 1988 e riguardante il commercio e la cooperazione commerciale ed economica, si applicano anche ai settori disciplinati dal trattato che istituisce la CECA.

Articolo 2

Ciascuna parte contraente accorda alle importazioni dei prodotti dell'altra parte il livello di liberalizzazione più alto che essa applica di solito ai paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni del GATT e del protocollo di adesione della Repubblica popolare di Ungheria a quest'ultimo.

A questo fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, vengono abolite le restrizioni quantitative all'importazione in alcuni Stati membri indicati in allegato dei prodotti originari dell'Ungheria elencati e disciplinati dal trattato CECA.

Articolo 3

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui è in vigore il trattato che istituisce la CECA, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Ungheria.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica ⁽²⁾, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso cessa di essere applicabile qualora l'accordo di cui all'articolo 1 venga a scadere oppure sia denunciato.

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988.

⁽²⁾ Le parti contraenti hanno notificato il 26 novembre 1991 la conclusione dei procedimenti giuridici necessari.

Articolo 5

L'allegato al presente protocollo costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in due esemplari nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese, ciascun testo facendo ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1991.

*Per la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio*

Horst KRENZLER

*Direttore generale
delle Relazioni esterne*

Per la Repubblica di Ungheria

Iván SZÁSZ

*Capo della Missione di Ungheria
presso le Comunità europee*

ALLEGATO

GERMANIA

Categoria ghisa

Codice NC	
7201 10 19 ex 7201 20 00	— contenente, in peso, più dell'1 % di silicio

Categoria prodotti siderurgici

Codice NC	
ex 7208 11 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 12 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 12 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 12 95	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 12 98	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 13 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 13 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 13 95	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 13 98	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 14 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 21 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 21 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 22 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 22 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 22 95	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 22 98	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 23 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 23 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 23 95	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 23 98	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 24 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 32 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 34 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 34 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio

Codice NC	
ex 7208 42 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 44 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 44 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 12 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 13 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 22 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 23 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 32 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 33 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 42 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7209 43 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 12 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 12 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 19 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, e dello spessore minimo di 1,5 mm e arrotondati
	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, di spessore di 3 mm o più e non arrotondati
ex 7211 19 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 19 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 22 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 22 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 29 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e dello spessore minimo di 1,5 mm e arrotondati
	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, di spessore di 3 mm o più e non arrotondati
ex 7211 29 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 29 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7211 30 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 0,5 mm o più e inferiore a 3 mm
ex 7211 41 10	— di spessore di 0,5 mm o più e inferiore a 3 mm
ex 7211 49 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 0,5 mm o più e inferiore a 3 mm
ex 7214 20 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
ex 7216 21 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 22 00	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 31 19	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 31 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 32 19	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 32 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 40 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 40 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 50 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7216 50 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio

BENELUX

Categoria sbozzi in rotoli per lamiere (coils)

Codice NC	
7208 11 00	
7208 12 10	
7208 12 91	
7208 12 95	
7208 12 98	
7208 13 10	
7208 13 91	
7208 13 95	
7208 13 98	
ex 7208 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 91	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 99	— dello spessore minimo di 1,5 mm
7208 21 10	
7208 21 90	
7208 22 10	
7208 22 91	
7208 22 95	
7208 22 98	
7208 23 10	
7208 23 91	
7208 23 95	
7208 23 98	
ex 7208 24 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 91	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 99	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7211 12 10	— arrotolati
ex 7211 19 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7211 22 10	— arrotolati
ex 7211 29 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
7219 11 10	
7219 11 90	
7219 12 10	
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 13 90	
ex 7219 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7220 11 00	— arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7225 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 20 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 30 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7226 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

Altri prodotti siderurgici

Codice NC	
ex 7208 14 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 14 91	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 14 99	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 24 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 24 91	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 24 99	— di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 32 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 33 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 34 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 34 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 35 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 35 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 30	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 51	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 59	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 42 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 43 99	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 44 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 44 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 45 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 45 90	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7208 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209 12 10	
7209 12 90	
7209 13 10	
7209 13 90	
7209 14 10	
7209 14 90	
7209 22 10	
7209 22 90	
7209 23 10	
7209 23 90	
7209 24 10	
7209 24 91	
7209 24 99	
7209 32 10	
7209 32 90	

Codice NC	
7209 33 10	
7209 33 90	
7209 34 10	
7209 34 90	
7209 42 10	
7209 42 90	
7209 43 10	
7209 43 90	
7209 44 10	
7209 44 90	
ex 7209 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 11 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 11	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 19	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 31 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 41 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 50 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 11	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 21	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 29	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 31	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 33	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 35	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 39	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7211 12 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 12 90	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 19 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o più
	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore inferiore a 1,5 mm, o più
7211 19 91	
7211 19 99	
ex 7211 22 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 22 90	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 29 10	— non arrotolati, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o più — contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 29 91	
7211 29 99	
ex 7211 30 10	— di spessore inferiore a 3 mm
	— detti «magnetici»

Codice NC	
ex 7211 41 10	— di spessore inferiore a 3 mm
	— detti «magnetici»
ex 7211 41 91	— dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 49 10	— di spessore inferiore a 3 mm
	— detti «magnetici»
ex 7212 10 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 10 91	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 21 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 29 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 30 11	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 40 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 60 91	— dello spessore massimo di 6 mm e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
7213 10 00	
7213 20 00	
7213 31 00	
7213 39 00	
7213 41 00	
7213 49 00	
7214 20 00	
7214 30 00	
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
7214 60 00	
7216 10 00	
7216 21 00	
7216 22 00	
7216 31 11	
7216 31 19	
7216 31 91	
7216 31 99	
7216 32 11	
7216 32 19	
7216 32 91	
7216 32 99	
7216 33 10	
7216 33 90	
7216 40 10	
7216 40 90	
7216 50 10	
7216 50 90	
ex 7216 90 10	— contenente, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7219 14 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7219 14 90	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7219 21 11	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 19	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati

Codice NC	
ex 7219 22 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	
7219 34 90	
7219 35 10	
7219 35 90	
ex 7219 90 11	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7219 90 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7220 11 00	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotondati e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	— diversi da quelli arrotondati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 20 10	— di spessore inferiore a 3 mm
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 10 51	
7222 10 59	
7222 10 99	
7222 40 11	
7222 40 19	
ex 7225 10 10	— non arrotondati e di spessore di 1,5 mm o più
	— di spessore inferiore a 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	
ex 7225 20 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotondati, dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7225 20 30	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7225 30 00	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7225 40 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 30	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 50	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 50 10	— di spessore inferiore a 3 mm
ex 7225 50 90	— di spessore inferiore a 3 mm
ex 7225 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7226 10 10	— diversi da quelli arrotondati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotondati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20 31	— di spessore inferiore a 3 mm
ex 7226 91 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotondati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotondati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 92 10	— di spessore inferiore a 3 mm
7227 20 00	
7227 90 10	
7227 90 30	
7227 90 80	

Codice NC	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 30 10	
7228 30 30	
7228 30 80	
7228 70 10	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	– contenenti in peso 0,6 % o più di carbonio
7301 10 00	

Categoria ghisa

Codice NC	
7201 10 19	
7201 10 30	
ex 7201 20 00	– contenente, in peso, più dell'1 % di silicio
7201 30 10	
7201 30 90	
ex 7202 99 11	– contenente, in peso, più dell'1 % di silicio
ex 7203 90 00	– diversi da quelli in pezzi, palline o forme simili

ITALIA

Categoria sbocchi in rotoli per lamiere (coils)

Codice NC	
7208 11 00	
7208 12 10	
7208 12 91	
7208 12 95	
7208 12 98	
7208 13 10	
7208 13 91	
7208 13 95	
7208 13 98	
ex 7208 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 91	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 14 99	— dello spessore minimo di 1,5 mm
7208 21 10	
7208 21 90	
7208 22 10	
7208 22 91	
7208 22 95	
7208 22 98	
7208 23 10	
7208 23 91	
7208 23 95	
7208 23 98	
ex 7208 24 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7208 24 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7211 12 10	— arrotolati
ex 7211 19 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7211 22 10	— arrotolati
ex 7211 29 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
7219 11 10	
7219 11 90	
7219 12 10	
7219 12 90	
7219 13 10	
7219 13 90	
ex 7219 14 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7220 11 00	— arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7225 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 20 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex 7225 30 00	— dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7226 10 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 10	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 90	— dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

Altri prodotti siderurgici

Codice NC	
ex 7208 14 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 14 91	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 14 99	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 24 10	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 24 91	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7208 24 99	— di spessore inferiore a 1,5 mm
7208 32 10	
7208 32 30	
7208 32 51	
7208 32 59	
7208 32 91	
7208 32 99	
7208 33 10	
7208 33 91	
7208 33 99	
7208 34 10	
7208 34 90	
7208 35 10	
7208 35 90	
7208 42 10	
7208 42 30	
7208 42 51	
7208 42 59	
7208 42 91	
7208 42 99	
7208 43 10	
7208 43 91	
7208 43 99	
7208 44 10	
7208 44 90	
7208 45 10	
7208 45 90	
ex 7208 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209 11 10	
7209 12 10	
7209 12 90	
7209 13 10	
7209 13 90	
7209 14 10	
7209 14 90	
7209 21 00	
7209 22 10	
7209 22 90	
7209 23 10	
7209 23 90	
7209 24 10	
7209 24 91	
7209 24 99	
7209 31 00	
7209 32 10	
7209 32 90	
7209 33 10	

Codice NC	
7209 33 90	
7209 34 10	
7209 34 90	
7209 41 00	
7209 42 10	
7209 42 90	
7209 43 10	
7209 43 90	
7209 44 10	
7209 44 90	
ex 7209 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 11 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 11	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12 19	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 31 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 41 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49 10	— semplicemente trattati in superficie e contenenti in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 50 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 11	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 21	— semplicemente trattati in superficie e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 29	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 31	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 33	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 35	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90 39	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7211 12 10	— non arrotolati
ex 7211 12 90	— dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 19 10	— non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
	— di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 19 91	
7211 19 99	
ex 7211 22 10	— non arrotolati
ex 7211 22 90	— dello spessore massimo di 6 mm
ex 7211 29 10	— non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
	— di spessore inferiore a 1,5 mm
7211 29 91	
7211 29 99	
7211 30 10	
7211 41 10	
ex 7211 41 91	— dello spessore massimo di 6 mm
7211 49 10	

Codice NC	
ex 7212 10 10	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 10 91	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 21 11	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 29 11	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 30 11	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 40 10	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
ex 7212 60 91	— dello spessore massimo di 6 mm e contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
7213 10 00	
7213 20 00	
7213 31 00	
7213 39 00	
7213 41 00	
7213 49 00	
7213 50 10	
7213 50 90	
7214 20 00	
7214 30 00	
7214 40 10	
7214 40 91	
7214 40 99	
7214 50 10	
7214 50 91	
7214 50 99	
7214 60 00	
ex 7215 90 10	— di acciai rapidi
7216 10 00	
7216 21 00	
7216 22 00	
7216 31 11	
7216 31 19	
7216 31 91	
7216 31 99	
7216 32 11	
7216 32 19	
7216 32 91	
7216 32 99	
7216 33 10	
7216 33 90	
7216 40 10	
7216 40 90	
7216 50 10	
7216 50 90	
ex 7216 90 10	— contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio
	— di acciai rapidi
ex 7219 14 10	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 14 90	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 21 11	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 19	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 21 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7219 22 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7219 23 10	
7219 23 90	
7219 24 10	
7219 24 90	

Codice NC	
7219 31 10	
7219 31 90	
7219 32 10	
7219 32 90	
7219 33 10	
7219 33 90	
7219 34 10	
7219 34 90	
7219 35 10	
7219 35 90	
ex 7219 90 11	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7219 90 19	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7220 11 00	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 12 00	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7220 20 10	
7221 00 10	
7221 00 90	
7222 10 11	
7222 10 19	
7222 10 51	
7222 10 59	
7222 10 99	
7222 30 10	
7222 40 11	
7222 40 19	
7222 40 30	
ex 7225 10 10	— non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più — di spessore inferiore a 1,5 mm
7225 10 91	
7225 10 99	
ex 7225 20 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7225 20 30	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7225 30 00	— di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 7225 40 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 30	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 40 50	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
7225 40 70	
7225 40 90	
7225 50 10	
7225 50 90	
ex 7225 90 10	— semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7226 10 10	— diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 10 30	
ex 7226 20 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 20 31	
ex 7226 91 10	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 91 90	— diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
7226 92 10	
7227 10 00	
7227 20 00	
7227 90 10	

Codice NC	
7227 90 30	
7227 90 80	
7228 10 10	
7228 10 30	
7228 20 11	
7228 20 19	
7228 20 30	
7228 30 10	
7228 30 30	
7228 30 80	
7228 60 10	
7228 70 10	
7228 70 31	
7228 80 10	
ex 7228 80 90	— contenenti, in peso, almeno lo 0,6 % di carbonio
7301 10 00	

Categoria ghisa

Codice NC	
7201 10 19	
7201 10 30	
7201 20 00	— contenenti, in peso, più dell'1 % di silicio
7201 30 10	
7201 30 90	